INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI PRESSO LE STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE CON L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO

PREMESSA

Il presente documento disciplina il servizio di accoglienze e di assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in argomento in ottemperanza del OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022, al decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*"; al decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese

Art. 1
(Definizione)

Il servizio di assistenza alla popolazione per l'emergenza Ucraina è finalizzato ad assicurare ospitalità alla popolazione ucraina, attraverso il canale di disponibilità in Strutture afferenti alla rete CAS/SAI; nel caso in cui non vi sia capienza nella suddetta tipologia di rete, la Prefettura UTC territorialmente competente comunica alla Struttura di Coordinamento Regionale di Protezione Civile (APC) la necessità di verificare la disponibilità presso le strutture ricettive convenzionate.

Art. 2
(Finalità)

L'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo attraverso una manifestazione di interesse, ha acquisito la disponibilità di strutture ricettive che hanno aderito alla Convenzione Quadro stipulata in data 10.03.2022 tra l' APC e le Associazioni di categoria, al fine di accogliere i profughi ucraini **in base alla richiesta di collocazione delle persone formulata dal Prefetto competente**.

Art. 3
(Criteri di individuazione delle Strutture ricettive)

In considerazione della necessità di assicurare il massimo rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, l'Agenzia regionale di Protezione Civile di concerto con le associazioni di categoria ha definito i seguenti criteri per l'individuazione delle strutture ricettive ospitanti i pofughi aventi diritto:

- Vicinanza all'Hub vaccinale di intercetto e alla struttura ospedaliera e sanitaria del territorio (vaccinazioni - tamponi , visite mediche specialistiche, ecc.);
- Vicinanza dai centri abitati per consentire alle persone di accedere ai servizi;
- Strutture con disponibilità immediata di un numero maggiore di posti.
- Disponibità da parte degli operatori alberghieri ad erogare servizi extra turistici come: trasporto, messa a disposizione di interpreti, individuazione di medici di base e pediatri,

attività ludico-ricreative, anche afferenti al terzo settore.

L'Agenzia regionale di Protezione civile si riserva di impartire puntuali disposizioni circa la distribuzione dei profughi nelle strutture alberghiere disponibili sul territorio regionale, in virtù di specifiche ed esclusive valutazioni, anche in deroga ai predetti criteri.

Art. 4
(Modalità di erogazione del Servizio)

L'Agenzia regionale di Protezione Civile, su richiesta della Prefettura territorialmente competente, provvede per il tramite di Federalberghi ad individuare idonea struttura ricettiva ad ospitare il nucleo familare intercettato presso l'Hub vaccinale. Successivamente Federalberghi comunica l'arrivo delle persone ucraine alla struttura ricettiva di destinazione. Nel contempo le stesse vengono registrate nel portale "DESIGNA" di gestione anagrafica e contabile.

Art. 5
(Gestione del servizio)

L'intercetto delle persone ucraine è consentito solo per il tramite dell'Hub territoriale operativo in orari stabiliti. Qualora l'arrivo degli ucraini sul territorio si verifichi in orari di chiusura dell'Hub, sono previste specifiche strutture ricettive di emergenza preventivamente comunicate alle Prefetture dove i profughi ucraini potranno essere accolti. Il soggiorno avvenuto d'urgenza presso altre strutture "*non emergenziali*", non dà luogo all'albergatore al rimborso pro die pro capite stabilito dalla Convenzione richiamata. Parimenti, il cittadino ucraino eventualmente ospitato dall'albergatore non potrà permanere nella medesima struttura ove è stato ospitato, salvo specifiche ed eccezionali disposizioni impartite esclusivamente da parte del Coordinamento accoglienza presso l'Hub.

Art. 6
(Cambio di Hotel)

L'ospite ucraino alloggiato presso una struttura ricettiva individuata da Federalberghi, non può richiedere altra assegnazione se non in presenza di motivi eccezionali quali, a titolo non esaustivo, il ricongiungimento familiare, per motivi di salute opportunamente certificati dal medico, incompatibilità ambientale accertata dal Coordinamento accoglienza presso l'Hub.

Art. 7
(Dimissione del servizio)

La cessazione o sospensione delle prestazioni del servizio di accoglienza, si possono verificare nei seguenti casi:

• per rientro in Ucraina del profugo;
• per decesso o ricoveri presso istituti;
• per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio;
• in caso di assenza prolungata dell'utente senza preavviso per almeno 48 ore consecutive, come meglio appresso specificato.

Art. 8
(Assenza prolungata dell'utente e norme generali di comportamento)

Qualora il gestore dell'albergo rilevi l'assenza del cittadino ucraino ospitato presso la struttura per più di 48 ore senza giustificato ed approvato motivo, oppure laddove il personale di Servizio rilevi un significativo svuotamento dell'appartamento dei beni già presenti, il gestore provvederà alla dimissione del Servizio, operando immediatamente sul Sistema "DESIGNA" e dandone informazione al Coordinamento accoglienza nonché alla Questura competente per territorio. In entrambi i casi enunciati, i beni personali presso l'appartamento, declinando ogni responsabilità sia da parte del gestore che dell'Agenzia regionale di Protezione civile, verranno chiusi in appositi sacchi/contenitori e depositati presso la medesima struttura alberghiera che li conserverà fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Il cittadino ucraino che dovesse fare ritorno oltre le 48 ore non potrà rivendicare la sistemazione nella medesima struttura alberghiera. Il Coordinamento accoglienza, sentita la Prefettura competente per eventuali disponibilità presso la rete CAS/SAI, provvederà ad altra sistemazione.
I cittadini ucraini ospitati presso le strutture alberghiere sono tenuti al pieno rispetto della regolamentazione specifica di ciascuna struttura, in particolare per quanto riguarda i servizi di pulizia, di mensa e le modalità di accesso alla struttura e ai servizi ad essa connessi
Delle disposizioni di cui al presente articolo verrà resa informativa, anche in lingua ucraina, agli ospiti mediante diffusione ed affissione a cura del gestore.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale
di Protezione Civile*
Dott. Mauro Casinghini

Firmato digitalmente da: MAURO CASINGHINI
Ruolo: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO
Data: 18/05/2022 14:04:26

* Soggetto Attuatore e coordinatore delle attività emergenziali discendenti dagli accadimenti in Ucraina ex art. 4, comma 1, OCDPC n. 872 del 04.03.2022 (DPGR n. 4 del 10.03.2022).